

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
601/2013/E/RHT**

**MODALITÀ ADOTTATE DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI FINI DELLA
VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES, A SEGUITO
DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101**

Documento per la consultazione

19 dicembre 2013

Premessa

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125) recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", ha modificato il decreto legge 112/08 che ha attribuito all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES, prevedendo che: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

Con il presente documento di consultazione l'Autorità illustra i criteri che intende adottare per l'accertamento a campione, nonché alcune proposte volte a semplificare alcuni adempimenti richiesti alle imprese ai fini dell'attività di vigilanza.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica info91@autorita.energia.it, entro e non oltre il **31 gennaio 2014**. Le stesse saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità.*

Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

I soggetti interessati possono, inoltre, inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli (DOVC)
Unità di Vigilanza sul Divieto di Traslazione e Analisi degli Investimenti (RHI)
Via delle Vergini, 21 – 00187 Roma
tel. 06 69792822 - fax 06 69792459

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	4
2. IL CRITERIO DI CAMPIONATURA PER GLI ACCERTAMENTI DELL' AUTORITÀ AI FINI DELLA VIGILANZA SULLA ROBIN HOOD TAX	4
3. MODIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI INCISI	6

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 81, comma 18, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: d.l. n.112/08), l'Autorità vigila sugli operatori economici (di seguito: Operatori) incisi dall'addizionale IRES disposta dal comma 16 del medesimo articolo¹, al fine di verificare il rispetto del divieto di traslazione della stessa sui prezzi al consumo.

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ha ridotto le soglie per l'applicazione della maggiorazione IRES, fissandole in 3 milioni di euro per i ricavi e 300 mila euro per il reddito imponibile rispetto ai precedenti 10 milioni di euro per i ricavi e 1 milione di euro per il reddito imponibile.

Con il decreto legge 31 agosto 2013, n.101 (di seguito d.l. 101/13) convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stato aggiunto un periodo in calce al citato comma 18, che recita: *“La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*. Tale soglia è pari a 482 milioni di euro per il 2013.

Con il presente documento l'Autorità sottopone a consultazione:

- la scelta del campione di imprese nei confronti delle quali avviare gli accertamenti su possibili condotte traslative (v. par. 2);
- l'introduzione di alcune possibili modifiche agli adempimenti ai quali sono tenute le imprese sopra soglia e il cambiamento del periodo di riferimento per le analisi contabili (v. par. 3).

Le soluzioni sottoposte a consultazione si applicheranno a partire dalla vigilanza sull'esercizio 2013.

2. IL CRITERIO DI CAMPIONATURA PER GLI ACCERTAMENTI DELL'AUTORITÀ AI FINI DELLA VIGILANZA SULLA ROBIN HOOD TAX

Come sopra riportato, il d.l. n. 112/08 impone il divieto di traslare l'onere della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo a tutti i soggetti incisi dalla stessa, prevedendo che l'Autorità vigili sul rispetto

¹ Il comma 16 dell'art. 81 del decreto-legge 112/08 prevede che la maggiorazione di imposta sia applicata agli Operatori dei settori della: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto e distribuzione del gas naturale.

di detto divieto da parte dei soli soggetti con fatturato superiore alla c.d. soglia antitrust e mediante accertamenti a campione.

Valgono pertanto le seguenti considerazioni:

- tutti i soggetti sopra la soglia antitrust sono interessati dalla vigilanza dell'Autorità;
- la vigilanza si eserciterà mediante verifiche su un campione dei soggetti di cui al punto precedente.

Secondo le nuove disposizioni deve, quindi, essere individuato un criterio di campionatura per selezionare gli Operatori da sottoporre a possibili accertamenti di violazione del divieto di traslazione. Si propone che tale criterio sia individuato combinando tra loro le seguenti condizioni:

- il campione selezioni le imprese sulla base dell'entità dell'indicatore di traslazione, vale a dire valori più alti in termini di variazione del margine di contribuzione derivante dai maggiori prezzi praticati; ove sussista la predetta variazione, il campione dovrà comunque includere gli operatori *leader* dei singoli segmenti vigilati, sulla base delle rispettive quote di mercato;
- il campione sia costituito da un numero significativo di soggetti per ciascuno dei settori vigilati (energia elettrica, gas o petrolifero) indicativamente pari 20%².

Si ritiene, infatti, che debbano escludersi campionature di tipo *random*, in quanto queste potrebbero portare a eseguire accertamenti anche nei confronti di soggetti cd. "virtuosi" (soggetti che non hanno aumentato i propri prezzi) o che non sono nella possibilità di traslare in quanto, per esempio, non hanno versato l'addizionale (perdite di esercizio), ovvero hanno operato esclusivamente sul mercato estero (ove non è prevista l'applicazione della norma).

L'identificazione puntuale dei soggetti facenti parte del campione da sottoporre ad accertamento deve quindi avvenire solo successivamente all'acquisizione di un set di informazioni contabili che tutte le imprese sopra soglia saranno tenute ad inviare. Infatti, in mancanza di informazioni relative ai volumi prodotti e/o commercializzati (da cui derivano i prezzi praticati) e non disponendo di precise indicazioni sul mercato a cui si rivolge l'operatore (nazionale/estero), si correrebbe il rischio, sopra menzionato, di rivolgere l'accertamento a campione su soggetti per i quali è da escludersi a priori la traslazione dell'imposta, ingenerando per l'Amministrazione e per gli Operatori inutili oneri.

² Tale criterio di campionatura ricalca quello adottato con la deliberazione VIS 133/09, la quale individuava (comma 3, art. 2) i criteri e le modalità di analisi di secondo livello (prima del recente riordino dell'attività di vigilanza RHT). Questa deliberazione è stata oggetto di numerosi ricorsi, che tuttavia sono stati respinti dal Giudice amministrativo.

Q1. Si condivide l'impostazione relativa al criterio da adottare per la campionatura dei soggetti vigilati?

Q2. Quali ulteriori elementi si ritiene opportuno che l'Autorità valuti al fine di realizzare un'efficace ed efficiente azione di accertamento sul rispetto del divieto di traslazione a partire dall'esercizio 2013?

3. MODIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI INCISI

La metodologia di analisi attualmente utilizzata dall'Autorità si fonda sul principio secondo il quale la maggiorazione d'imposta costituisce l'entità da rintracciare nelle politiche dei prezzi adottate dai soggetti vigilati³. Tale metodologia è principalmente di natura contabile e si basa sui contenuti delle registrazioni e della documentazione tenuta dalle imprese per obblighi di legge. In tal senso, gli Uffici effettuano le analisi dei dati contabili attraverso più livelli di approfondimento, prevedendo in particolare:

- l'acquisizione dei dati attraverso semplici prospetti nei quali gli operatori indicano, con riferimento ai prodotti commercializzati, vendite, acquisti e rimanenze di periodo, specificandone le relative quantità (volumi) e distinguendo le negoziazioni in intra/extra-gruppo, nonché in nazionali/estere;
- la validazione e successiva elaborazione dei dati, per calcolare il margine di contribuzione semestrale e determinare i così detti *effetto prezzo* ed *effetto quantità*;
- in caso di variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, attribuibile alla dinamica dei prezzi (art. 5 comma 1 deliberazione 394/2013/E/RHT), l'avvio di un accertamento mediante la richiesta di motivazioni e di ulteriori informazioni rivolte agli Operatori.

Tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'attuale formulazione dell'art. 81, comma 18 del d.l. n. 112/08, l'Autorità ritiene opportuno procedere a una revisione dell'insieme dei dati che le imprese sono tenute a trasmettere.

Si propone pertanto:

- i) per le imprese operanti nei settori regolati dall'Autorità (per i quali la traslazione è esclusa *ex-ante*), l'invio delle sole informazioni necessarie a indentificare le stesse come soggetti vigilati in

³ Il Consiglio di Stato ha affermato che gli strumenti conoscitivi individuati dall'Autorità ed applicati per le analisi dei dati risultano essere "*adeguati e proporzionati*" anche in considerazione della "*difficoltà e complessità proprie dell'esercizio di un potere di vigilanza su settori particolarmente sensibili e densi di implicazioni*" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011).

materia di traslazione, ovvero i parametri individuati dall'art. 81 comma 16 del d.l. 112/08 (per esempio, reddito imponibile e addizionale IRES);

ii) per le altre imprese vigilate la possibilità di trasmettere le informazioni contabili eliminando alcune indicazioni di dettaglio, che potranno essere richieste nel corso di un successivo accertamento a campione. In particolare, gli interventi che si propongono sono i seguenti:

- a) *l'invio delle informazioni con cadenza annuale anziché semestrale*: la cadenza annuale nell'invio delle informazioni, predisposta sulla base delle indicazioni previste dal Legislatore a partire dal 2009 (legge n. 99/09) come semplificazione per gli operatori sotto-soglia, potrebbe essere estesa anche agli operatori sopra-soglia. I dati contabili verrebbero, quindi, suddivisi per semestre, ma trasmessi una volta all'anno successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio.
- b) *l'eliminazione del dettaglio relativo alle transazioni infra-extra gruppo/nazionali ed estere*, tale dettaglio potrebbe essere richiesto solo alle imprese del campione, durante la successiva fase di verifica.

Q3. Tenuto conto che tra i nuovi soggetti vigilati rientrano anche soggetti regolati dall'Autorità, si condivide la previsione dell'invio di minime informazioni contabili da parte di questi?

Q4. Si condivide l'intenzione di estendere le semplificazioni attualmente previste per i soggetti c.d. sotto-soglia al nuovo perimetro di soggetti vigilati?

Tenuto conto che la soglia antitrust è periodicamente aggiornata, le imprese che per uno o più esercizi non rientrino nel perimetro dei soggetti vigilati dall'Autorità saranno tenute, in caso di superamento della soglia, a inviare, come attualmente previsto, i dati dell'esercizio di riferimento ("n") unitamente a quelli dell'esercizio precedente ("n-1").

Un'ulteriore modifica potrebbe riguardare **la definizione dei periodi di riferimento per le analisi contabili**. Infatti, nel 2008, l'Autorità ha operato una scelta di necessità in quanto, considerata la data di entrata in vigore del d.l. n. 112/08 (poco prima del secondo semestre 2008), le verifiche su possibili condotte traslative, non potevano che essere operate su base semestrale e con riferimento a semestri successivi e precedenti alla vigenza del divieto di traslazione.

Tenuto conto che, in tempi e con modalità diverse, è stata ampliata dal Legislatore la platea dei soggetti incisi, che nel corso degli anni sono mutate le aliquote della maggiore imposta dovuta⁴ e che

⁴ Con il decreto-legge 112/08 l'addizionale Ires era stata fissata a 5,5%; è passata al 6,5% con la legge n.99/09 ed a seguito del decreto-legge n. 138/11 al 10,5% (ovvero dal 34 al 38%, +4%, per le società già incluse nelle disposizioni del decreto-legge n. 112/08 e dal 27,5 al 38% per quelle di nuova inclusione).

numerosi Operatori hanno subito rilevanti cambiamenti negli assetti societari, l’Autorità propone una modifica delle attuali modalità di analisi dei dati contabili e in particolare l’estensione del periodo di confronto dal semestre all’anno.

In aggiunta, si propone di spostare il periodo base di confronto sull’esercizio 2010, in luogo degli attuali (secondo semestre 2007 e primo semestre 2008), tenendo conto che:

- le analisi relative al triennio 2008-2010 sono state concluse e delle stesse è stato dato esito nelle Relazioni al Parlamento;
- dall’esercizio 2011 l’aliquota dell’addizionale è stata innalzata di 4 punti percentuali (attualmente 10,5%) presentando un “balzo” di imposizione che potrebbe diventare la “nuova” entità da indagare nei prezzi praticati, almeno sino a quando la stessa non tornerà a essere il 6,5%;
- l’attuale impianto di vigilanza, con riferimento al 2007, non consente una visione continuativa delle dinamiche di prezzo praticate dai soggetti vigilati, nei casi di mutamenti di assetto societario (acquisizioni/cessioni di rami d’azienda o fusioni), se non obbligando le imprese a ricostruire le posizioni relative a quattro/cinque esercizi precedenti rispetto a quello vigilato e quindi a rendere disponibili informazioni contabili riferite ai medesimi.

Lo spostamento del periodo base di confronto sarebbe tuttavia precluso ai soggetti per i quali dovessero essere accertate condotte traslative riferite all’esercizio 2010, al fine di evitare di assumere a riferimento della variazione del margine un valore in grado di alterare la corretta quantificazione della stessa rispetto ai periodi ancora da vigilare.

Q5. Si condivide la proposta di estendere il periodo di confronto dal semestre all’anno?

Q6. Si ritiene opportuno che l’Autorità valuti la possibilità di utilizzare il 2010 quale periodo di confronto in luogo degli attuali (secondo semestre 2007 e primo semestre 2008)?